

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5581 del 28/10/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO DI "ALBARETO 3 E 4" (COD. APC0591) IN COMUNE DI ZIANO P.NO. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC 30954/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5836 del 28/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO DI "ALBARETO 3 E 4" (COD. APC0591) IN COMUNE DI ZIANO P.NO. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC 30954/2021.

### **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **Visti:**

- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente;
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la D.G.R. n. 1795/2016 ad oggetto "*approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del*

2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" secondo cui "il gestore presenta la domanda di AUA al SUAP, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità" ;

- la D.G.R. n. 569/2019 il cui Allegato 2 avente ad oggetto "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti" secondo cui il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE le quali rilasciano direttamente il provvedimento richiesto;
- la D.G.R. n. 2153/2021 ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esse afferenti";

**Premesso che:**

- con provvedimento D.D. n° 1256 del 18/06/2012, la Provincia di Piacenza ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per l'agglomerato in oggetto, autorizzazione avente scadenza il 31/12/2014;
- con nota del 05/12/2013, prot. n. 3243 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75412), lo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no ha trasmesso l'istanza prot. EM 6531-2013-P del 18/11/2013, con la quale la Società IREN EMILIA S.P.A. (Gestore del SII avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 - C. FISC. e P. IVA 07129470014) ha presentato la domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura a servizio dell'agglomerato di "Albareto 3 e 4" (COD. **APC0591**) in Comune di Ziano P.no relativamente al seguenti titolo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- con nota del 19/12/2013, prot. n° 78173, la Provincia di Piacenza comunicava ad IREN EMILIA S.P.A. che, per avviare il procedimento autorizzatorio, era necessaria l'approvazione del progetto funzionale alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dello scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato in oggetto in quanto la potenzialità di progetto dell'impianto di trattamento esistente (pari a 70 A.E.) era inferiore agli A.E. dell'agglomerato servito (pari a 88 A.E.);
- dal 01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società I RETI S.P.A., così come comunicato da IREN EMILIA S.P.A. (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con Prot. n. 75933);
- con nota del 29/04/2016, prot. n° 4295, l'Arpae-SAC ha richiesto ad IRETI S.P.A. la "documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento", come prevista dalla Deliberazione G.R. n° 201/2016 al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico richiesta, secondo i tempi di adeguamento previsti dalla Deliberazione medesima;

- con nota del 24/11/2017, prot. n° 14788, l'Arpae-SAC ha sollecitato IRETI S.P.A. al riscontro della nota di cui sopra prot. n. 4295/2016,;
- con nota del 08/11/2021 prot. RT 22737-2021-P (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 174079 del 12/11/2021), la Società RETI S.P.A. ha trasmesso la "*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*", come richiesta con nota del 29/04/2016, prot. n° 4295;

**Considerato che** attualmente, la consistenza dell'agglomerato servito (pari a 62 A.E.) risulta inferiore alla potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione (pari a 70 A.E.) e, conseguentemente, la rete fognaria dell'agglomerato risulta avere un impianto di trattamento adeguato;

**Evidenziato che:**

- ❖ con D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, la Regione Emilia Romagna ha approvato le "*disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e da reti fognarie ad esse afferenti*" (All.2);
- ❖ in base alle suddette disposizioni, ciascuna domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione di compatibilità idraulica che consenta di valutare le possibili alterazioni del regime idraulico;
- ❖ in merito alle verifiche di compatibilità idraulica, in particolare il punto 5) della suddetta D.G.R. n. 2153/2021 ha previsto, "*laddove in fase di autorizzazione risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo*", che ARPAE possa concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 179841 del 23/11/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto il necessario parere, propedeutico all'adozione del provvedimento in oggetto, alla Sezione Provinciale dell'Arpae di Piacenza ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- durante l'anno in corso, al fine dell'efficientamento dei procedimenti autorizzativi, sono state definite, con all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e con IRETI S.P.A., le modalità di trasmissione dei dati relativi alle valutazioni idrauliche degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza inferiore ai 200 A.E.;
- con nota prot. n. RT017269-2022-P del 30/09/2022, acquisita agli atti Arpae prot. n. 161040 del 03/10/2022, la Società IRETI SPA ha chiesto, per l'agglomerato in argomento, l'applicazione del punto 5) della D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021;
- con successiva nota prot. n. RT 017773-2022-P del 11/10/2022, acquisita agli atti Arpae prot. n. 167362 del 11/10/2022, la Società IRETI S.P.A., in riferimento al punto 5) della DGR n. 2153/2021 sopracitata, ha comunicato che "*il tempo necessario per*

*condurre le verifiche di carattere idraulico" è di 6 mesi.*

**Vista** l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "ALBARETO 3 E 4" (codice aggl. **APC0591**) in Comune di Ziano P.no:
  - serve 62 abitanti (42 residenti e 20 fluttuanti);
  - non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
  - è dotata di un impianto di depurazione a fanghi attivi, avente capacità di progetto pari a 70 A.E.;
- il depuratore a fanghi attivi è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° 033048/013 catasto scarichi) in uscita dal depuratore di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale denominato "fosso di scolo afferente al Rio Bardonazzo", così come lo scolmatore in testa all'impianto di depurazione;

**Acquisiti**, relativamente alla matrice scarichi il parere favorevole, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae con nota del 14/02/2021, prot. n. 23827;

**Ritenuto**, in relazione alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2153/2021, alle risultanze dell'istruttoria, sussistenti i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente al servizio di fognatura dell'agglomerato "Albareto 3 e 4" (COD. **APC0591**) in Comune di Ziano P.no;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete il rilascio del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della DGR n. 1795/2016, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura e depurazione dell'agglomerato "ALBARETO 3 e 4" (COD. **APC0591**) in Comune di Ziano P.no – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC./P.IVA 01791490343) avente sede legale in Comune di Genova (GE), Via Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, avente validità di 15 (quindici) anni dalla data del presente atto, comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane (033048/013 catasto scarichi) in corpo idrico superficiale denominato "fosso di scolo afferente al Rio Bardonazzo", comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di piena dell'impianto di depurazione;
3. **di stabilire** quale termine di trasmissione dello studio idraulico, da parte della società IRETI S.P.A. a questo Servizio e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, al fine di consentire l'acquisizione del parere di compatibilità idraulica da parte della suddetta Agenzia Regionale;
  4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° 033048/013 catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo afferente al Rio Bardonazzo", le seguenti prescrizioni:
    - a) nel pozzetto di prelievo fiscale, lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di cui alla Tab. 3, punto 7), della DGR n. 1053/2003, come indicati di seguito:
      - Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque  $\leq 200$  mg/l;
      - BOD<sub>5</sub> (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque  $\leq 250$  mg/l;
      - COD (mg/l) non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque  $\leq 200$  mg/l  $\leq 500$  mg/l
    - b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare tale consentire un agevole campionamento per caduta delle acque reflue urbane;
    - c) l'area in cui è collocato l'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
    - d) l'immissione dello scarico, in uscita dal depuratore e dallo scolmatore di piena, nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
    - e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
    - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, svolgendo controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovranno essere asportati i fanghi dall'impianto al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
    - g) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza annuale, autocontrolli analitici delle acque reflue in uscita dal depuratore, mediante un campionamento medio composito rappresentativo dell'effettiva durata dello scarico, per la verifica dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, e COD;
    - h) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione

dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera g) e sul quale annotare:

- i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione;
  - la data di asportazione dei fanghi dall'impianto di depurazione;
  - i malfunzionamenti/ disservizi di cui alla successiva lettera j);
- i) lo scolmatore posto in testa al depuratore si dovrà attivare solo in caso di eccezionali eventi meteorici, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore;
- j) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di depurazione (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC), all'AEPAE (SAC e ST), all'Azienda U.S.L. di Piacenza ed al Comune di Ziano P.no, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;

**5. di fare salvo:**

- che la presente autorizzazione è subordinata all'acquisizione, da parte di IRETI S.P.A., del parere di compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nel corso della durata del presente provvedimento;
- l'acquisizione da parte di IRETI S.P.A. dell'eventuale necessaria concessione per l'occupazione del suolo facente parte del demanio, dovuta per le reti fognarie e le condotte di scarico;
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e che la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

**6. di stabilire,** altresì, che il presente provvedimento verrà trasmesso ad IRETI S.P.A., all'ARPAE-ST, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, al Comune di Ziano P.no, all'ATERSIR e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

**7. di dare atto che:**

- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

**La Dirigente del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**